



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 04/03/2004

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO INDUSTRIA BARI

Bando per l'accesso al fondo di cogaranzia e controgaranzia gestito da Artigiancredito puglia. (Determinazione del Dirigente Settore Industria ed Energia 27 febbraio 2004, n. 18).

Allo scopo di utilizzare i finanziamenti resi disponibili dall'Unione Europea per l'attuazione del Programma Operativo Regionale 2000/2006 - Misura 4.19 la Regione Puglia rende noto quanto segue:

1. Definizioni

Con riguardo alla disciplina prevista dal presente bando:

1. per fondo rischi o fondo di garanzia deve intendersi un fondo costituito da valori monetari o mobiliari (titoli del debito pubblico, obbligazioni, azioni, ecc.) vincolato alla destinazione di garantire l'esatto rimborso di operazioni di finanziamento;
2. per cogaranzia deve intendersi una garanzia prestata nei confronti di una banca o di un intermediario finanziario per l'esatto rimborso di un'operazione di finanziamento che si accompagna ad un'analoga garanzia prestata da altro cofidi;
3. per controgaranzia o garanzia di 2° grado deve intendersi la garanzia o la riassicurazione prestata nei confronti di un cofidi di 1° grado a copertura totale o parziale della garanzia prestata da quest'ultimo, in caso di mancato rimborso del finanziamento garantito dallo stesso;
4. per sofferenza deve intendersi una esposizione maturata nei confronti di una banca o di un intermediario finanziario a seguito del mancato rimborso - anche parziale - di un'operazione di finanziamento garantita dal cofidi.

2. Finalità

La Regione Puglia al fine di facilitare l'accesso alle fonti di finanziamento delle piccole e medie imprese ha costituito un Fondo di Cogaranzia e Controgaranzia affidato alla gestione di Artigiancredito Puglia soc. coop. a r.l., in attuazione della Misura 4.19 del P.O.R. 2000/2006.

Potranno accedere alle prestazioni di cogaranzia e/o di controgaranzia le imprese socie o consorziate delle cooperative di garanzia o dei consorzi fidi (d'ora in poi tutti indicati come Cofidi) aderenti ad Artigiancredito Puglia ed in possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, con riguardo ad operazioni di finanziamento destinate ad investimento.

La concessione della cogaranzia e/o della controgaranzia è subordinata all'ammissione del cofidi alle prestazioni del Fondo a seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo al sodalizio. A seguito dell'ammissione del cofidi, lo stesso potrà richiedere in favore delle imprese socie la concessione delle prestazioni del Fondo nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso.

3. Soggetti beneficiari

Possono essere ammessi alle prestazioni del fondo di Cogaranzia e Controgaranzia i cofidi costituiti tra imprese artigiane (cui possono partecipare anche le piccole e medie imprese, che corrispondano alla definizione di P.M.I. di cui alla raccomandazione della Commissione Europea del 3-4-1996, recepita dal

D.M. 18-9-1996, in G.U. 1° ottobre 1997, n. 229).

I cofidi, all'atto della domanda d'ammissione:

- non devono avere scopo di lucro e devono ispirarsi ai principi della mutualità, ai sensi del loro statuto in vigore;
- devono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei FIDI e i servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge;
- devono essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 155, quarto comma del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- devono avere più di 300 soci;
- devono disporre di fondi rischi regolarmente iscritti in bilancio non inferiori a 300.000;
- non devono essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- devono essere aderenti ad "ARTIGIANCREDITO Puglia" s.c. a r.l. (Consorzio regionale tra le cooperative di garanzia);
- devono presentare un rapporto sofferenze/patrimonio netto non superiore a 0,8;
- negli ultimi tre anni precedenti alla domanda non devono aver chiuso in perdita più di un bilancio; devono avere sede ed operare in Puglia.

4. Modalità di presentazione delle domande di ammissione al Fondo

Le domande d'ammissione al Fondo devono essere redatte in conformità all'allegato modulo di domanda (Mod. 2/DO) che costituisce parte integrante del presente bando.

Alla domanda, che deve contenere attestazioni del numero complessivo delle imprese associate distinte in artigiane (con dichiarazione dell'avvenuto accertamento della loro iscrizione all'Albo di cui alla legge n. 443/1985) ed in piccole e medie imprese (con dichiarazione dell'avvenuto accertamento della corrispondenza alla definizione di P.M.I. di cui alla raccomandazione della CE del 3-4-1996, recepita dal D.M. 18-9-1996, in G.U. 1° ottobre 1997, n. 229), devono essere allegati i seguenti documenti o attestati:

- atto costitutivo e Statuto vigente;
 - documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione in apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 155, quarto comma del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - certificato rilasciato dal competente registro delle imprese, in data non anteriore a sei mesi dall'esibizione, attestante la vigenza, i rappresentanti legali ed i relativi poteri;
 - dichiarazione che attesti che il Cofidi richiedente svolge esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei FIDI ed i servizi ad essa connessi o strumentali, comunque nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge vigente;
 - copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli Amministratori, del collegio sindacale (se previsto) e del verbale assembleare di approvazione;
 - attestazione del preciso ammontare dei fondi di garanzia monetaria o su titoli costituiti presso ciascuna banca convenzionata con la cooperativa di garanzia o consorzio fidi e dell'ammontare dell'esposizione in essere per garanzie concesse su detti fondi alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda; la dichiarazione dovrà essere redatta in conformità al modulo allegato al presente bando (Mod. 2 A/F) e dovrà essere certificata dalle banche interessate;
 - copia delle convenzioni correnti con le banche;
 - attestazione dell'ammontare delle sofferenze relative a ciascun fondo di garanzia relativo a pratiche in essere al 31 dicembre precedente, debitamente certificata dalle banche interessate; l'attestazione dovrà essere redatta conformemente al modulo allegato al presente bando (Mod. 2/AS).
- I documenti in possesso del richiedente devono essere allegati in copia legale, autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.13.2000, n. 445 o in copia recante attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante del richiedente nelle forme previste dallo stesso D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Gli attestati devono essere resi dal legale rappresentante del richiedente nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 47 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Nel caso in cui ARTIGIANCREDITO Puglia sia in possesso di uno o più dei documenti e/o dichiarazioni da allegare alla domanda in ragione del fatto che il cofidi ha già presentato ad ARTIGIANCREDITO domanda per accedere ad altri contributi previsti dalla Misura 4.19, il cofidi - facendo presente detta circostanza, potrà omettere la presentazione di detti documenti e/o dichiarazioni.

La domanda, corredata dalla prescritta documentazione, con marca da bollo e firma autenticata del legale rappresentante del richiedente rivolta all'Assessorato I.C.A., deve essere trasmessa a mezzo raccomandata a.r. ad ARTIGIANCREDITO Puglia Via V.N. De Nicolò n. 20, Bari.

ARTIGIANCREDITO Puglia si riserva la possibilità di richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione di quanto già ricevuto. In tal caso, il documento o il chiarimento dovranno essere inviati secondo la procedura prevista per la domanda di contributo, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della richiesta di supplemento istruttorio.

E' possibile prendere visione della Misura 4.19 del P.O.R. presso gli Uffici centrali dell'Assessorato I.C.A. presso l'ARTIGIANCREDITO Puglia e gli Uffici di segreteria delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

5. Termini di presentazione delle domande

Le richieste di ammissione al Fondo potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al fine di consentire al Nucleo di Valutazione il successivo esame e l'eventuale ammissione dei cofidi richiedenti.

Il presente Bando per la presentazione di domande di finanziamento è di tipo "aperto" per cui le domande di ammissione potranno essere inoltrate fino al 30/6/2006, e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Le domande di ammissione verranno sottoposte a valutazione con periodicità mensile a far data dalla pubblicazione del presente Bando, nell'ordine cronologico di perfezionamento della domanda.

6. Valutazione delle domande di ammissione

L'analisi tecnica delle domande di ammissione e della relativa documentazione, come espressamente previsti dal presente bando, saranno effettuate da un Nucleo di Valutazione, composto dal Dirigente del Settore Industria della Regione e da quattro esperti, nominato con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato. Detto Nucleo, verificato il possesso da parte dei cofidi richiedenti dei requisiti soggettivi richiesti da presente bando, ne delibererà l'ammissione alle prestazioni del Fondo; ammissione che, approvata dalla Regione Puglia, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ARTIGIANCREDITO Puglia invierà con raccomandata a.r. specifica comunicazione ai cofidi ammessi alle prestazioni del Fondo.

7. Modalità di accesso alle prestazioni di cogaranzia e controgaranzia

I cofidi ammessi alle prestazioni del fondo potranno richiedere la concessione delle prestazioni di cogaranzia e controgaranzia in favore delle imprese socie ed a valere sui finanziamenti alle stesse concessi, anche con richiesta cumulativa e nei limiti delle disponibilità del fondo stesso, alle seguenti condizioni.

Tutte le operazioni controgarantite e cogarantite devono essere destinate a finalità di investimento (come ad esempio l'ampliamento delle attività esistenti, lo sviluppo di nuove attività, l'introduzione di innovazioni o tecnologie nel metodo o nel sistema di produzione) e non potranno riguardare operazioni di mero rifinanziamento o riscadenzamento delle esposizioni in essere delle imprese, salvo che tale riscadenzamento sia inscindibilmente connesso con un piano di sviluppo.

Le prestazioni del Fondo per l'attività di cogaranzia sono limitate a operazioni di finanziamento di importo capitale non inferiore a Euro 103.291,38.

Per accedere alle prestazioni di cogaranzia da parte del Fondo, l'impresa, tramite il cofidi cui aderisce, dovrà presentare ad ARTIGIANCREDITO domanda di garanzia, redatta secondo la modulistica che verrà all'uopo diffusa da ARTIGIANCREDITO stessa.

ARTIGIANCREDITO procederà all'esame delle domande ed una volta completata la istruttoria delibererà in ordine alle stesse.

ARTIGIANCREDITO è tenuta a procedere alla deliberazione entro 30 gg. dal ricevimento delle domande o di loro eventuali integrazioni documentali.

In ogni caso, sarà riservato un plafond del 5% a favore delle imprese costituite a prevalenza femminile, ai sensi della legge 215/92.

8. Estensione e caratteristiche della garanzia a carico del Fondo

Il tipo di garanzia offerta dal Fondo (cogaranzia o controgaranzia) sarà concessa in base alla domanda presentata.

La garanzia offerta dal Fondo - la cui estensione è autonomamente deliberata da ARTIGIANCREDITO, sulla base di specifica valutazione del merito creditizio - non potrà comunque superare il 40% del finanziamento concesso all'impresa, qualsiasi sia la quota di garanzia offerta dal cofidi.

Il cumulo della percentuale di garanzia prestata dal cofidi e quella prestata dal Fondo non potrà superare il 70% dell'intero importo del finanziamento.

Il Fondo, a richiesta, potrà in favore di una stessa operazione rilasciare sia la cogaranzia che la controgaranzia, in tal caso il cumulo delle due forme di garanzia non potrà superare il 40% del finanziamento.

Le caratteristiche e la disciplina specifica della garanzia saranno contenute in una lettera di garanzia sottoscritta da ARTIGIANCREDITO e rilasciata, in caso di cogaranzia, alla banca o all'intermediario finanziario che eroga il finanziamento e, in caso di controgaranzia al cofidi di 1° grado. In ogni caso la garanzia non potrà estendersi a fondi o valori diversi rispetto a quelli contenuti nel Fondo di cogaranzia e controgaranzia.

La Regione, anche tramite ARTIGIANCREDITO Puglia, potrà svolgere in ogni momento tutte le verifiche opportune in ordine a quanto prescritto nel presente Bando. A tal fine potrà richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all'attività della cooperativa di garanzia o del consorzio fidi interessati, che saranno obbligati a rispondere nel termine ingiunto, che non dovrà essere inferiore a quindici giorni.

Nel caso in cui a seguito delle verifiche testé indicate emerga la non rispondenza al vero di quanto dichiarato in domanda o a quanto prescritto dal presente Bando, saranno esperite le azioni di legge.

Il Dirigente di Settore

Dr. Raffaele Matera

Il giorno 27 febbraio 2004, in Bari, nella sede del Settore;

PREMESSO CHE:

- il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000 - 2006 è stato approvato dalla Commissione Europea l'8.8.2000, con Decisione n. C(2000) 2349;
- il Complemento di Programmazione 2000 - 2006 e relativi cronogrammi delle Misure sono stati

approvati dalla Giunta Regionale in data 11 Dicembre 2000 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 16 Febbraio 2001;

- la Legge Regionale 25 Settembre 2000, n. 13, ha stabilito le procedure per l'attivazione del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006;

- all'interno dell'asse IV "Sistemi Locali di Sviluppo", del P.O.R. 2000 - 2006, la Misura 4.19 prevede, per gli "Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio", l'individuazione di soggetti istituzionali abilitati attraverso la procedura ad evidenza pubblica, per l'attivazione delle diverse azioni previste, fra cui l'azione a) "Fondo di Garanzia";

RILEVATO CHE:

- la Misura 4.19 individua nell'Artigiancredito Puglia, uno dei soggetti istituzionali abilitati ad attivare il Fondo di Garanzia, e il Fondo di Cogaranzia e Controgaranzia quale soggetto attuatore e coordinatore dell'intervento in parola, per quanto concerne le imprese artigiane;

- Artigiancredito Puglia è un consorzio fidi di secondo grado, costituito in forma di società cooperativa, ai sensi della L.R. 5/95, e rientrante tra quelli previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 317/91 e che, ai sensi dell'art. 155, 4° comma, T.U. Credito (D.lvo n. 385/1993), non è soggetto alle disposizioni sugli intermediari finanziari ed è iscritto alla sezione separata dell'elenco previsto dall'art. 106 di detto T.U.;

- Artigiancredito Puglia è abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie previste dalla Misura P.O.R. 4.19 e possiede strutture operative idonee ad assicurare la buona gestione dei Fondi;

- Con i Provvedimenti Dirigenziali n.ri 5 del 14/02/02 e 13 dell'11/03/02 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con Artigiancredito Puglia;

- in data 23 Aprile 2002 è stata stipulata la Convenzione con Artigiancredito Puglia per l'attivazione del Fondo di Garanzia e del Fondo di Cogaranzia e Controgaranzia;

- con Provvedimento Dirigenziale n. 118 del 21/11/02 sono stati approvati:

1. i bandi di accesso per la concessione di contributi per la costituzione o dotazione in favore di cooperative di garanzia e consorzi FIDI di fondi diretti alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di credito attivate dai soci di Artigiancredito Puglia;

2. i bandi di accesso alle prestazioni del "Fondo di Cogaranzia e Controgaranzia", gestito da Artigiancredito Puglia;

- con nota del 26/01/04 Artigiancredito Puglia ha richiesto la modifica del bando che disciplina l'accesso al Fondo di Cogaranzia e Controgaranzia per favorirne una corretta gestione nonché un perfetto utilizzo;

Tutto ciò premesso, si ritiene, di approvare il bando di accesso al Fondo di Cogaranzia e Controgaranzia, così come modificato e parte integrante del presente atto

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI SEGUITO SPECIFICATI:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento;

- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28.7.98;
- Visto l'art. 5 della L.R. 7/97;

DETERMINA

1. di approvare quanto riportato nelle premesse;
2. di approvare il bando di accesso, alle prestazioni del "Fondo di Cogaranzia e Controgaranzia" gestito da Artigiancredito Puglia, così come modificato e parte integrante del presente provvedimento,
3. di autorizzare l'Assessorato AA.GG., Settore Contratti e Appalti, a pubblicare, per estratto, su due quotidiani a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale, il bando di accesso, parte integrante del presente provvedimento;
4. di pubblicare integralmente la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
5. di notificare il presente atto all'Ufficio Bollettini della Regione Puglia che provvederà alla relativa pubblicazione;
6. Il presente provvedimento, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo;
7. Gli adempimenti conseguenti al presente atto, sono demandati all'Unità Operativa complessa responsabile del procedimento.
8. Il presente atto redatto in duplice originale di cui uno da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente di Settore
Dr.Raffaele Matera
